

CARTELLE DI PAGAMENTO MUTE RENDONO L'ATTO ANNULLABILE

La sentenza 518/1/2009 della prima sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha puntualizzato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle di pagamento rende l'atto imperfetto; pertanto, per i ruoli consegnati dopo il 1° gennaio 2008, queste stesse cartelle di pagamento prive di tale indicazione sono nulle, mentre per il periodo precedente sono sicuramente annullabili.

Le cartelle di pagamento cosiddette mute sono state più volte oggetto dell'intervento del legislatore.

La legge 212/2000 (statuto del contribuente) all'art.7 comma 2, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, il nome del responsabile del procedimento presso cui sarà possibile ricevere esaurienti informazioni in merito all'atto notificato.

Il legislatore, consapevole del fatto che la cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento era un atto inesorabilmente viziato, con la legge 31/2008 ha voluto inasprire le conseguenze, introducendo la nullità e non più la sola annullabilità per le cartelle prive della summenzionata indicazione e consegnate al concessionario successivamente alla data del 1°giugno 2008, precludendo l'effetto della nullità ai periodi precedenti.

Da queste considerazioni il Ctr del Lazio ha dedotto che l'annullabilità dell'atto non deve essere disposta espressamente dalla norma, potendo invece discendere semplicemente da una violazione di legge, rilevabile dal giudice adito a semplice richiesta del contribuente.

Quindi il giudice competente, pur non potendo ritenere nulle le cartelle di pagamento consegnate prima del 1°giugno 2008 e prive del responsabile del procedimento, le potrà tuttavia ritenere illegittime e quindi annullabili.